

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

26.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Proposta di legge</b> (Discussione ed approvazione):	
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1707);		Senatori Covi ed altri: Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1798-B) .....	6
Vairo ed altri: Modifiche in tema di sospensione condizionale della pena (2282) .....	3	Alagna Egidio, <i>Presidente</i> .....	6, 7, 8
Alagna Egidio, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6	Bargone Antonio .....	7
D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	5	Cappiello Agata Alma, <i>Relatore</i> .....	6
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria .....	5	Guidetti Serra Bianca .....	8
Fracchia Bruno .....	5	<b>Votazioni segrete:</b>	
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	3, 4, 5	Alagna Egidio, <i>Presidente</i> .....	9
Rizzo Aldo .....	4, 5		
Vairo Gaetano .....	4		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 12,15.**

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1707); e della proposta di legge Vairo ed altri: Modifiche in tema di sospensione condizionale della pena (2282).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vairo ed altri: « Modifiche in tema di sospensione condizionale della pena ».

Ricordo che nella seduta del 6 luglio 1988 era stato accantonato l'articolo 1 del disegno di legge n. 1707, scelto come testo-base. La Commissione aveva, inoltre, approvato tutti i restanti articoli del disegno di legge, nonché, in via di principio, gli articoli aggiuntivi 2.01, 4.01, 5.01. Faccio presente ai colleghi che la formulazione dell'articolo aggiuntivo 5.01 risulta dalla modifica ad esso introdotta da un subemendamento dell'onorevole Forleo, anch'esso approvato in linea di principio nel corso della precedente seduta.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso in data odierna « nulla osta » ai predetti articoli aggiuntivi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la Commissione, preso atto del parere espresso dalla I Commissione, possa procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento concernente modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti nel caso di danni lievi e di speciale tenuità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione in via definitiva degli articoli aggiuntivi 2.01, 4.01, 5.01 dei quali, per chiarezza, do nuovamente lettura:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori ».

2. 01.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo,  
Fracchia, Guidetti Serra.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

4. 01.

Il Governo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto a seguito di condanna a pena condizionalmente sospesa, possono a domanda essere riammessi in servizio, purché la sospensione condizionale non sia stata successivamente revocata.

3. La riammissione può essere concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'Amministrazione competente, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione dal servizio.

5. Quando la sospensione condizionale della pena venga revocata successivamente alla riammissione in servizio, il dipendente è destituito di diritto.

6. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

5. 01.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Orlandi ed altri 2.01.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 4.01.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.01.

(È approvato).

Riprendiamo in esame l'articolo 1, in precedenza accantonato. Ne do nuovamente lettura:

ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo cagionato sia di speciale tenuità; ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Non ho nulla da osservare anche perché ritengo che un'attenta lettura del testo possa fugare l'apprensione espressa dal collega Mellini nel corso della precedente seduta.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare l'articolo 1.

ALDO RIZZO. Concordo sulla scelta di fare riferimento al danno subito dalla persona offesa. Nutro qualche perplessità sulla formulazione: « quando anche il danno o il pericolo cagionato sia di speciale tenuità »; sarebbe opportuno trovare un'espressione tecnicamente più corretta.

GAETANO VAIRO. Si tratta di un rilievo ineccepibile dal punto di vista del tecnicismo giuridico. Infatti, il pericolo quando è cagionato si trasforma in danno, per cui il pericolo cagionato che rimanga tale rappresenta una contraddizione in termini. Ritengo, pertanto, che si potrebbe adottare la formulazione: « il pericolo posto in essere ».

BRUNO FRACCHIA. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Vairo, in quanto considero opportuno eliminare la parola: « cagionato ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Poiché condivido i rilievi mossi dagli onorevoli Rizzo, Vairo e Fracchia, presento un emendamento tendente ad eliminare la parola: « cagionato » e a sostituire la parola: « sia » con: « siano ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, sostituire le parole:* quando anche il danno o il pericolo cagionato sia di speciale tenuità *con le seguenti:* quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità.  
1. 1.

ALDO RIZZO. Desidero far notare al relatore che negli articoli 61 e 62 del codice penale, rispettivamente ai punti 7) e 4), si parla di danno cagionato alla persona offesa; quindi, se non vogliamo innovare da questo punto di vista — il che sarebbe singolare — dobbiamo far riferimento alla persona offesa. Invito pertanto il relatore ad accogliere il mio suggerimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. A mio avviso, con la formulazione contenuta nel mio emendamento si ammette implicitamente che si tratti di pericolo per la persona offesa.

ALDO RIZZO. Per meglio precisare l'emendamento 1.1 del relatore, presento un subemendamento volto ad aggiungere le parole: « per la persona offesa ».

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 1.1, dopo le parole:* o il pericolo, *aggiungere le seguenti:* per la persona offesa.  
0. 1. 1. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sul subemendamento presentato dall'onorevole Rizzo.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sia per l'emendamento sia per il subemendamento.

ALDO RIZZO. Vorrei nuovamente ricordare ai colleghi che in questa materia, per ciò che concerne sia l'articolo 61 sia l'articolo 62 del codice penale, il riferimento è sempre diretto alla persona offesa dal reato.

Pertanto, se non si vuole stravolgere l'impalcatura attuale del sistema delle circostanze attenuanti ed aggravanti, è doveroso mantenere questo riferimento, tenendo presente che possono esservi altri soggetti, diversi da quello offeso, che possono aver subito un danno in conseguenza del reato.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Trattandosi di delitti determinati da motivi di lucro, non ritengo possa individuarsi una parte offesa. Mi pare, in sostanza, che il subemendamento presentato dall'onorevole Rizzo sia poco congruo rispetto al tipo di reato di cui si tratta.

Vorrei portare un esempio che può risultare utile per porre in rilievo l'inopportunità del contenuto del subemendamento: qualora una persona cagionasse un incendio ad un edificio fatiscente di sua proprietà al fine di riscuotere un'assicurazione il cui importo fosse poco rilevante sotto il profilo economico e non si verificassero conseguenze dannose nei confronti di terzi, si avrebbe un'applicazione dell'attenuante ad un'ipotesi che, invece, nel nostro ordinamento viene considerata particolarmente grave; com'è noto, infatti, il reato di incendio, proprio in quanto reato di pericolo, viene considerato molto grave, al di là delle conseguenze che esso può determinare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Rizzo 0. 1. 1. 1, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge senatori Covi ed altri: Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla II Commissione permanente della Camera, nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (1798-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Covi, Casoli, Acone, Agnelli Arduino, Coletta, Cutrera, Dipaola, Fogu, Gerosa, Gualtieri, Guizzi, Mancina, Mariotti, Marniga, Meraviglia, Perricone, Putignano, Rigo, Valiani e Zanella: « Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 ottobre 1987, modificata

dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta dell'8 giugno 1988 e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 luglio 1988.

L'onorevole Cappiello ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Non credo che in questa sede sia il caso di rievocare i precedenti parlamentari del provvedimento in discussione.

Mi permetto soltanto di esprimere nuovamente la mia adesione alle finalità perseguite dall'originaria proposta di legge, finalità consistenti essenzialmente nell'esigenza di equiparare il procedimento atto a modificare le condizioni della separazione a quello previsto per il divorzio. Ciò sia perché il procedimento in camera di consiglio è quello che garantisce il massimo della rapidità sia per rendere omogenei i comportamenti di alcuni tribunali a quelli di altri.

Ricordo che questa Commissione aveva apportato al testo pervenutole dal Senato alcuni emendamenti con lo scopo di introdurre maggiori garanzie di difesa. Mi riferisco, in particolare, al terzo comma della nuova formulazione dell'articolo 710, laddove si prevedeva: « Se la conciliazione non riesce, il tribunale, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti ».

Mi riferisco, inoltre, all'ulteriore previsione relativa all'esecutorietà dei provvedimenti ed alla loro reclamabilità non più nel termine di trenta giorni, previsto dal secondo comma dell'articolo 739, ma nel termine di dieci giorni.

Leggendo il dibattito svoltosi al Senato in seconda lettura, ho constatato che sia il presidente sia alcuni membri della Commissione giustizia hanno manifestato perplessità in ordine alla previsione da noi introdotta allo scopo di fornire maggiori garanzie di difesa circa la esecutorietà e la reclamabilità dei provvedimenti. Sulla base di tali perplessità, la

Commissione giustizia del Senato ha adottato una nuova formulazione del provvedimento: è stato recepito il testo del primo comma ed il secondo è stato modificato in modo tale da contenere anche la previsione del terzo comma (quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova ed alla delega per l'assunzione di tali mezzi ad uno dei componenti del tribunale) soppresso dall'altro ramo del Parlamento. In proposito, vorrei osservare che non è stato cambiato tanto il merito quanto la formulazione della norma.

Non ha trovato, invece, accoglimento, per i motivi di cui ho già parlato, il discorso dell'immediata esecutorietà dei provvedimenti e dell'abbreviazione del termine per il reclamo. Tuttavia, va detto che, contestualmente a tale reiezione, è stata mantenuta la formulazione dell'articolo 739 che fissa in dieci giorni il termine per il reclamo. Credo, pertanto, che questa parte del provvedimento possa essere da noi accolta.

Va anche detto che a noi spetta di operare una scelta squisitamente politica, atteso che un nuovo rinvio all'altro ramo del Parlamento determinerebbe un ritardo presumibilmente di mesi nell'entrata in vigore di un provvedimento che tante speranze ha alimentato: credo valga la pena che la Camera dia prova di grande responsabilità, responsabilità forse maggiore di quella che è stata manifestata al Senato. Dico questo senza alcun intento polemico, ma semplicemente per sottolineare che il testo licenziato dalla nostra Commissione avrebbe comunque potuto trovare accoglimento presso i senatori, tanto più che il dibattito svoltosi in questa sede era stato quanto mai approfondito ed interessante e si era concretizzato in un testo che aveva trovato favorevoli tutti i gruppi, senza alcuna eccezione. Sarebbe stato forse un comportamento più responsabile da parte del Senato se anche in quella sede fosse stato approvato il testo varato da questa Commissione, un testo che non esito a definire migliore rispetto a quello che stiamo discutendo. Ritengo, però, che si debba dare da parte nostra prova di grande responsabilità di

fronte al fatto che le modifiche apportate al testo non sono sostanziali. Poiché in prima lettura si è lavorato da parte di tutti i gruppi in maniera contorta, propongo, signor presidente e colleghi, di accogliere il testo che ci è stato inviato dall'altro ramo del Parlamento, anche se personalmente sono convinta che, dal punto di vista della tecnica giuridica (in base all'esperienza che ho maturato in un tribunale dove si applica il rito ambrosiano), la formulazione da noi proposta sia la più corretta.

Desidero infine, ancora una volta, sottolineare il discorso della responsabilità che, a mio avviso, non è stato sufficientemente sentito da parte dei colleghi del Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

**ANTONIO BARGONE.** Dichiaro, a nome del gruppo comunista, di accogliere lo spirito con il quale il relatore ha valutato le decisioni assunte dal Senato su questo provvedimento. Prendiamo atto che nella Commissione giustizia del Senato si è discusso sulle modificazioni introdotte in questo ramo del Parlamento, le quali molte volte sono state giudicate congrue ed opportune, per cui appare abbastanza sorprendente che la decisione finale sia stata quella di sopprimere due commi di un articolo i quali, com'è emerso più volte nel corso del dibattito, pur avevano un senso ed una ragione.

Riteniamo che il testo approvato dal Senato sia meno confacente alle esigenze che il provvedimento al nostro esame intendeva soddisfare; tuttavia ci rendiamo conto che esistono motivi di urgenza alla base dell'esigenza, prospettata da tutti i tribunali, di omologare questa materia a quella già approvata in tema di separazione e di divorzio, anche se in questo caso sono state introdotte una serie di modificazioni rispetto a quel sistema, su cui ho già avuto occasione precedentemente di esprimere le mie perplessità. Mi riferisco al fatto di ammettere mezzi

istruttori e di delegare per l'assunzione di essi uno dei componenti del tribunale, in un procedimento in camera di consiglio che costituisce comunque un'anomalia.

Se consideriamo, inoltre, che il Senato non ha ritenuto opportuno approvare il comma nel quale era previsto che il provvedimento adottato ai sensi del primo comma fosse immediatamente esecutivo, vengono meno le perplessità in ordine all'ultimo comma, che concerne la possibilità di adottare provvedimenti provvisori. In una situazione del genere, tenuto conto che lo spirito della proposta di legge era quello di consentire la modificabilità di questi provvedimenti con un rito abbastanza rapido, è chiaro come siano quanto mai opportuni dei provvedimenti provvisori, in un procedimento, sia pure in camera di consiglio, dove non esistono né mezzi istruttori né provvedimenti immediatamente esecutivi.

In conclusione, desidero fare una riflessione in ordine a tutta la materia. Ritengo che esista la necessità che da parte del Senato si arrivi tempestivamente alla discussione sulle modifiche del codice di procedura civile, che potrebbe in qualche modo risolvere alcuni dei problemi di cui abbiamo discusso nel corso dell'esame di questo provvedimento. Credo che in tal modo si potrebbe ottemperare a quanto è stato concordato dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento e cioè di riesaminare, così come si sta facendo con il codice di procedura penale, le parti del codice di procedura civile che oggi appaiono superate.

Nello spirito che ho richiamato e pur con le perplessità che ho precedentemente manifestato, dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento.

**BIANCA GUIDETTI SERRA.** Condivido lo spirito ed il significato delle modifiche introdotte, che giudico opportune. Desidero tuttavia ribadire un'osservazione che ho già fatto precedentemente in relazione al primo comma dell'articolo, dove si fa riferimento alla modificabilità dei provve-

dimenti riguardanti i coniugi: non mi è chiaro, infatti, quali siano tali provvedimenti (a parte la corresponsione economica od alimentare), in quanto la formulazione appare poco chiara e non rispondente alle reali esigenze del provvedimento.

Per tali motivi annuncio il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi*). — Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, alla prima udienza, esperisce il tentativo di conciliazione e, in caso positivo, provvede a norma degli articoli precedenti.

Se la conciliazione non riesce, il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Il provvedimento adottato ai sensi del primo comma è immediatamente esecutivo ed il termine per il reclamo previsto dal secondo comma dell'articolo 739 è elevato a trenta giorni.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento ».

Il Senato lo ha così modificato:

**ART. 1.**

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi*). — Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazioni segrete.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione

condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti » (1707):

Presenti e votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Voti favorevoli .....	26
Voti contrari .....	0

(*La Commissione approva*).

Risulta, pertanto, assorbita la proposta di legge n. 2282.

Proposta di legge senatori Covi ed altri: « Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1798-B):

Presenti e votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Buffoni, Cappiello, Casini Carlo, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Guidetti Serra, Leccisi, Mastrantuono, Nicotrá, Noci, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Rognoni, Russo Raffaele, Trantino, Vairo, Violante.

**La seduta termina alle 13.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO